

Il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto fondata la percezione del pubblico di riferimento di lingua tedesca individuata dall'organo di prima istanza. La ricorrente avrebbe dimostrato il grande successo di pubblico ottenuto dal film «Fack Ju Göhte» nella parte germanofona dell'Unione europea nonché il fatto che il pubblico di riferimento associa il segno richiesto ad ilarità e intrattenimento. Anche i (pochi) membri del pubblico di riferimento che non hanno ancora mai sentito parlare del film non potrebbero sentirsi turbati dal segno richiesto apposto sui beni e servizi oggetto della domanda di registrazione, in quanto la trascrizione fonetica dell'espressione scritta del segno già ne farebbe venire meno la gravità. Il segno richiesto non esorterebbe il pubblico di riferimento a compiere azioni, né si rivolgerebbe direttamente a esso né recherebbe offesa allo stesso.

2. Violazione del principio della parità di trattamento

Il Tribunale, non applicando al caso di specie le valutazioni dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale compiute in relazione al segno «DIE WANDERHURE» (decisione della commissione di ricorso dell'UAMI del 28 maggio 2015 — procedimento R 2889/2014-4 — *Die Wanderhure*), avrebbe intenzionalmente trattato fattispecie sostanzialmente simili in maniera diversa.

3. Violazione dei principi della certezza del diritto e di buona dell'amministrazione

Avendo esaminato il segno «Fuck you, Goethe» in luogo di «Fack Ju Göhte» e avendo disapplicato le valutazioni effettuate nella decisione WANDERHUREN, il Tribunale avrebbe adottato una decisione non prevedibile e non verificabile.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario, GU 2009, L 78, pag. 1, come modificato (sostituito dal regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea, GU 2017, L 154, pag. 1)

Impugnazione proposta il 3 aprile 2018 dalla Empresa Común Europea para el ITER y el Desarrollo de la Energía de Fusión avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 25 gennaio 2018 nella causa T-561/16, Galocha / Empresa Común Fusión for Energy.

(Causa C-243/18 P)

(2018/C 249/10)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Empresa Común Europea para el ITER y el Desarrollo de la Energía de Fusión (rappresentanti: G. Poszler e R. Hanak, agenti)

Altra parte nel procedimento: Yosu Galocha

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza del Tribunale del 25 gennaio 2018 nell'causa T-561/16 con la quale sono annullati gli elenchi di riserva della procedura di selezione F4E/CA/ST/FGIV/2015/001 e le decisioni della Fusion for Energy in merito all'assunzione dei candidati;
- condannare la ricorrente in primo grado alle spese di tale impugnazione e alle spese di tale causa nella misura in cui la sentenza finale della Corte di giustizia dichiara l'annullamento.

Motivi e principali argomenti

Violazione del principio di proporzionalità e, di conseguenza, imposizione di una sanzione eccessiva ai terzi che hanno beneficiato di una decisione rivelatasi illegittima.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale ordinario di Udine (Italia) il 9 aprile 2018 — Fallimento Tecnoservice Int. Srl / Poste Italiane SpA**(Causa C-245/18)**

(2018/C 249/11)

*Lingua processuale: l'italiano***Giudice del rinvio**

Tribunale ordinario di Udine

Parti nella causa principale*Attore:* Fallimento Tecnoservice Int. Srl*Convenuta:* Poste Italiane SpA**Questione pregiudiziale**

Se gli artt. 74 e 75 della Direttiva 2007/64/CE⁽¹⁾, nel testo vigente al 3.8.2015 ed in tema di obblighi e limiti di responsabilità del prestatore di servizi di pagamento, come recepiti nell'ordinamento italiano dagli artt. 24 e 25 D. Lgs. n. 1 [1]/201[0], debbano essere interpretati nel senso di applicarsi solo al prestatore del servizio di pagamento di chi ordina l'esecuzione di simile servizio, ovvero nel senso che essi si applicano anche al prestatore del servizio di pagamento del beneficiario.

⁽¹⁾ Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE (GU L 319, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Düsseldorf (Germania) il 12 aprile 2018 — Stadt Euskirchen / Rhenus Veniro GmbH & Co. KG**(Causa C-253/18)**

(2018/C 249/12)

*Lingua processuale: il tedesco***Giudice del rinvio**

Oberlandesgericht Düsseldorf

Parti*Ricorrente:* Stadt Euskirchen*Resistente:* Rhenus Veniro GmbH & Co. KG*Altre parti nel procedimento:* SVE Stadtverkehr Euskirchen GmbH, RVK Regionalverkehr Köln GmbH